

LEGGE STABILITA' 2016

a cura di Cinzia Fontana, deputata PD

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso è stata pubblicata la Legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1° gennaio.

Dopo anni di rigore e tagli, la manovra per il 2016 contiene prime misure a carattere espansivo, volte in particolare a sostenere la crescita e il lavoro, la riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese, il rilancio degli investimenti. Nessun taglio di risorse è previsto per i Comuni, per i quali oltretutto il rispetto del meccanismo del patto di stabilità viene sostituito con quello del pareggio di bilancio. Più fondi sono destinati a cultura e formazione e al sociale, in particolare alle fragilità e al contrasto alla povertà.

Senza pretesa di esaurire tutti i punti della manovra, ho cercato di tracciare un quadro delle principali misure, riassumendone i contenuti e indicando i commi di riferimento.

Le schede si suddividono nei seguenti capitoli: fisco, lavoro e pensioni, enti locali, sociale, sanità, cultura e scuola, difesa e sicurezza, gioco d'azzardo, circolazione contante.

7 gennaio 2016

FISCO

IVA, ACCISE E DETRAZIONI FISCALI (commi 5-7)	Vengono disattivate per il 2016 le clausole di salvaguardia ereditate dalle precedenti manovre, che avrebbero comportato un aumento delle tasse per circa 17 miliardi euro nel 2016, 11 miliardi nel 2017 e 9 miliardi dal 2018. <u>Nessun aumento, quindi, di Iva e accise sui carburanti e nessuna riduzione delle agevolazioni e detrazioni fiscali.</u>
TASSAZIONE IMMOBILIARE (commi 10-16, 21-23, 25, 53-56, 58)	<p style="text-align: center;">IMU</p> <p>E' <u>abolita l'IMU sull'abitazione principale e sulle pertinenze</u> della stessa, ad eccezione degli immobili di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9).</p> <p>Si prevede la <u>riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori.</u> Il beneficio si applica a condizione che il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Al contempo si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).</p> <p>Sono inoltre esentate da IMU <u>le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari</u> soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.</p> <p>Si provvede al complessivo <u>riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli, a tal fine esentando da IMU:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori;- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. <p>Per gli <u>immobili locati a canone concordato</u>, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25%.</p> <p style="text-align: center;">TASI</p> <p>Si <u>elimina la TASI sulle unità immobiliari</u> (ad eccezione di quelli di pregio) adibite ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore.</p> <p>Si dispone <u>un'aliquota TASI ridotta allo 0,1 per cento per gli "immobili-merce"</u>, cioè per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. I Comuni possono modificare tale aliquota, in aumento sino allo 0,25%, o in diminuzione fino all'azzeramento.</p> <p>Per gli <u>immobili locati a canone concordato</u>, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25%.</p>

	<p style="text-align: center;">IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO</p> <p>Sono introdotte agevolazioni in materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili ad uso produttivo e a destinazione speciale (censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E).</p> <p><u>I macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo, sono esclusi dalla stima diretta ai fini dell'attribuzione della rendita catastale.</u> A tale metodo rimangono soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolta. Di conseguenza, le tipologie di beni esclusi dalla stima diretta sono esclusi anche dai relativi effetti fiscali, in particolare per quanto riguarda le imposte immobiliari.</p> <p>Dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli immobili cat. D ed E possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. Tale rideterminazione ha effetto dal 1/1/2016 se gli atti di aggiornamento vengono presentati entro il 15/6/2016.</p> <p>Ai fini della determinazione della base imponibile Imu e Tasi, le nuove rendite si applicano quindi dal 1° gennaio 2016.</p> <p style="text-align: center;">IMPOSTA REGISTRO</p> <p>La norma consente di usufruire dell'<u>imposta di registro con aliquota agevolata al 2%</u> per l'acquisto dell'abitazione principale anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, a condizione che lo alieni entro un anno dalla data dell'atto.</p> <p>Con una norma interpretativa, si dispone l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.</p> <p style="text-align: center;">DETRAZIONE IVA</p> <p>Si prevede una detrazione dall'Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 31/12/2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.</p>
<p>RIDUZIONE IRES (commi 61-64)</p>	<p>Dal 1° gennaio 2017 <u>l'aliquota IRES (Imposta sul reddito delle società) viene ridotta</u> dal 27,5% al 24%.</p> <p>Si prevede inoltre, sempre dal 1° gennaio 2017, una riduzione dall'1,375% all'1,20% dell'aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad Ires negli Stati membri dell'UE.</p>
<p>IRAP (commi 70-72, 123-124)</p>	<p>A decorrere dal 2016, sono <u>esentati dal pagamento dell'IRAP i settori dell'agricoltura e della pesca.</u></p> <p>Vengono elevati gli importi deducibili dall'Irap in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni (cioè quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro).</p>

<p>SUPER-AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI (commi 91-97)</p>	<p>A vantaggio dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, viene loro concesso di <u>portare in deduzione fiscale non il 100%, bensì il 140% del valore dell'investimento dei beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.</u> Il super-ammortamento non si applica agli acquisti di fabbricati e costruzioni e di beni strumentali specifici indicati nella legge.</p> <p>Vengono inoltre maggiorati del 40% i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.</p>
<p>REGIME FORFETTARIO AGEVOLATO PER PROFESSIONISTI (commi 111-113)</p>	<p>Viene modificato il regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, introducendo <u>norme più vantaggiose per i contribuenti e allargandone il perimetro di applicabilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono aumentate le soglie dei ricavi per accedere al regime; - è estesa a cinque anni la disciplina di vantaggio con aliquota forfettaria al 5% (anziché al 15%); - la possibilità di accedere al regime forfettario è estesa anche ai lavoratori dipendenti e ai pensionati con una attività in proprio, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non abbia superato nell'anno precedente i 30.000 euro; - per il calcolo della contribuzione dovuta a fini previdenziali si prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta.
<p>NO TAX-AREA PENSIONATI (comma 290)</p>	<p>Attraverso la modifica della misura delle detrazioni dall'Irpef spettanti ai redditi da pensione, dal 2016 la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l'Irpef – <u>la cosiddetta “no tax area” – viene elevata dagli attuali 7.750 euro a 8.000 euro per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e da 7.500 a 7.750 euro per chi ha meno di 75 anni.</u></p>
<p>ECO-BONUS (commi 74-75, 87-88)</p>	<p>Sono prorogate per tutto il 2016 le <u>detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica</u>, mantenendo le attuali misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; - 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili. <p>Le <u>giovani coppie</u>, anche di fatto, che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni e in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni e che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, possono usufruire di una <u>detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili</u> nel 2016 fino a 16.000 euro (anziché fino a 10.000 euro, come nel caso del bonus mobili precedente).</p> <p>In questo caso, la condizione per usufruire della detrazione non è quella di una ristrutturazione edilizia in corso (come nel caso del bonus mobili ordinario), ma l'aver acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale da parte di giovani coppie.</p> <p>Si estende la possibilità di usufruire delle <u>detrazioni per interventi di riqualificazione energetica anche agli IACP</u> per le spese sostenute nel 2016 per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad</p>

	<p>edilizia residenziale pubblica.</p> <p>L'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, viene estesa anche all'acquisto, installazione e messa in opera di <u>dispositivi multimediali per il controllo da remoto</u> degli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, dotati di specifiche caratteristiche e che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti.</p>
<p>INCENTIVI A IMPIANTI BIOMASSE, BIOGAS E BIOLQUIDI (commi 149-151)</p>	<p>I produttori di energia con impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che nel 2016 non vedranno più riconoscersi gli incentivi di cui hanno goduto sino ad oggi, avranno il <u>diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un nuovo sostegno economico (pari all'80% del precedente) in base all'energia prodotta.</u></p>
<p>LEASING IMMOBILIARE PRIMA CASA (commi 76-84)</p>	<p>Viene introdotta la <u>possibilità per le persone fisiche di ricorrere al leasing finanziario per acquistare immobili destinati ad abitazione principale, con sconti particolari per i giovani under 35.</u> Vengono quindi disciplinati gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti a prima casa, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.</p> <p>In particolare, si chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.</p> <p>E' possibile chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del contratto per il corrispondente periodo; il beneficio della sospensione è subordinato a specifici eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto, in particolare la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.</p> <p><u>Disciplina fiscale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sono deducibili a fini IRPEF nella misura del 19% i seguenti costi relativi al contratto di locazione finanziaria: i canoni e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto); - l'imposta di registro si applica nella misura dell'1,5% per gli atti di

	<p>trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario, di abitazioni non di lusso, acquisite in locazione finanziaria a specifiche condizioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aliquota dell'imposta di registro è pari all'1,5% (e non del 4% come previsto per le cessioni di leasing di beni strumentali) sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili non di lusso, nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni (sempre ai fini delle imposte di registro) per l'acquisto della prima casa.
<p>CANONE RAI (commi 152-160)</p>	<p><u>La misura del canone di abbonamento Rai per uso privato è fissata per il 2016 in 100 euro</u> (ridotta rispetto a 113,50 euro dovuti per il 2015). Per contrastare l'evasione (circa il 27% dei nuclei familiari) il canone si pagherà attraverso la bolletta elettrica della casa di abitazione e sarà suddiviso in 10 rate mensili (con distinta indicazione nella fattura e non imponibile ai fini fiscali – per il 2016 l'addebito avrà inizio dal mese di luglio).</p> <p>L'eventuale dichiarazione per superare la presunzione di possesso dell'apparecchio va presentata con modalità da definire dall'Agenzia delle entrate.</p> <p>Si dispone, altresì, che non sarà più possibile presentare la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (cioè nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare).</p> <p>Gli eventuali maggiori introiti derivanti dal canone Rai saranno destinati prioritariamente all'ampliamento della platea di abbonati ultra75enni esenti dal pagamento, elevando il limite reddituale da 6.713,98 euro a 8.000 euro.</p>

LAVORO E PENSIONI

<p>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (commi 178-181)</p>	<p>E' riconosciuto nel settore privato uno <u>sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato</u> relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016. Lo sgravio consiste <u>nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro</u> (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi.</p> <p>Il beneficio non è riconosciuto: per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico; per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; ai lavoratori per i quali il beneficio (ovvero quello per le assunzioni relative al 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato; per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti il 1° gennaio 2016.</p>
--	--

	<p>Lo sgravio si applica anche ai datori di lavoro del settore agricolo, con esclusione per gli operai agricoli che risultassero occupati a tempo indeterminato nel 2015 o iscritti negli elenchi nominativi dell'anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo). Infine, si prevede che nel caso di subentro nella fornitura di servizi in appalto, il datore di lavoro subentrante che assuma un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dello sgravio contributivo, preserva il diritto alla fruizione dello sgravio medesimo, nei limiti della durata e della misura residui.</p> <p>Ulteriori disposizioni in materia di esonero contributivo sono previste per assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno.</p>
<p>SGRAVI IRAP SU LAVORATORI STAGIONALI (comma 73)</p>	<p>Si estende la <u>deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP</u>, nel limite del 70%, <u>per ogni lavoratore stagionale</u> impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo anno di contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro.</p>
<p>ALIQUTA CONTRIBUTIVA LAVORATORI AUTONOMI (comma 203)</p>	<p>Per l'anno 2016 <u>si conferma al 27% (anziché al 28%) l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi</u> (titolari di posizione fiscale ai fini Iva) iscritti alla gestione separata INPS.</p>
<p>EQUIPARAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI ALLE PMI (comma 821)</p>	<p><u>Ai fini dell'accesso ai Fondi strutturali europei, i liberi professionisti esercenti attività economica vengono equiparati alle PMI.</u> In particolare, si dispone che i Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella Programmazione 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed espressamente individuati come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stato e Regioni.</p>
<p>DETAZZAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA' (commi 182-191)</p>	<p>Si introduce in via permanente un regime fiscale agevolato per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati che si riferiscono ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, in esecuzione di contratti aziendali e territoriali.</p> <p>Dette somme sono sottoposte ad <u>imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle addizionali regionali e comunali) con aliquota al 10%</u>, entro il limite di 2.000 euro lordi (elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) e nei riguardi dei dipendenti privati con reddito non superiore a 50.000 euro.</p> <p>Con decreto del Ministero del lavoro, da emanare entro 60 giorni, saranno stabilite le modalità attuative della norma.</p> <p>Si dispone che <u>il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini della determinazione dei premi di produttività.</u></p> <p>Vengono esentati da IRPEF le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei</p>

	<p>servizi di educazione e istruzione (non più solo, dunque, per asili nido), per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali. Si esentano da IRPEF anche le somme e le prestazioni per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.</p>
<p>SETTIMA SALVAGUARDIA ESODATI (commi 263-273)</p>	<p>Viene <u>prevista la “settimana salvaguardia” a favore degli esodati, al fine di garantire l’accesso alla pensione con i vecchi requisiti pre-Fornero</u>, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto delle precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i requisiti.</p> <p>Più specificamente, si prevede che i requisiti per l’accesso al sistema previdenziale vigenti prima della riforma pensionistica continuino ad applicarsi a specifiche categorie di lavoratori: lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile; lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali; proscrittori volontari; lavoratori titolari di accordi individuali o collettivi; lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro; lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato. Vengono ricompresi anche coloro che hanno assistito familiari disabili nel 2011 che non erano stati autorizzati al pensionamento perché in esubero rispetto al contingente stabilito in precedenti salvaguardie e che, grazie ora all’attivazione dei “vasi comunicanti”, hanno il diritto ad accedere alla pensione.</p> <p>In ogni caso, il trattamento pensionistico non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016.</p> <p>Si prevede che i soggetti interessati presentino le domande, a pena di decadenza, entro il 1° marzo 2016, secondo le procedure previste per ciascuna categoria di soggetti dai precedenti provvedimenti di salvaguardia.</p>
<p>LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO (commi 274-279, 292)</p>	<p>Viene <u>esteso a tutto il 2016 il termine per la presentazione delle domande per la maggiorazione contributiva per i lavoratori esposti ad amianto, collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa</u>.</p> <p>Si proroga il termine per il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico pre-Fornero e la rivalutazione contributiva prevista dalla legge n. 257/92 anche negli anni 2016-2018 (non solo quindi nel 2015 come previsto dalla normativa vigente), in favore dei lavoratori già dipendenti di imprese esercenti attività di scorbentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dimissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di bonifica e che risultino malati con patologia asbesto correlata. Per i medesimi lavoratori si istituisce un apposito Fondo per l’accompagnamento alla pensione.</p> <p>Viene <u>ricosciuto agli eredi l’accesso alle prestazioni assistenziali</u> a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso del 2015.</p>

<p>OPZIONE DONNA (comma 281)</p>	<p>Si stabilisce che la facoltà di accedere a “opzione donna” – che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome, a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale – è estesa alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2015 (e non la “decorrenza” come invece stabilito dalle circolari Inps).</p> <p>Si prevede un monitoraggio annuale del numero di lavoratrici e delle risorse utilizzate, con l’obiettivo di prolungare la sperimentazione di “opzione donna” oltre il 31/12/2015 qualora si realizzino risparmi di risorse.</p>
<p>PENALIZZAZIONE PENSIONI ANTICIPATE ANNI 2012/2014 (comma 299)</p>	<p>Si interviene sulla norma che ha escluso dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati prevista dalla “riforma Fornero” i soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. La disposizione in esame estende infatti l’applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere anche per essi (limitatamente ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016) le sopra indicate penalizzazioni.</p>
<p>CURE PARENTALI (commi 282-283)</p>	<p>Sono prorogate per il 2016 le norme relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione anche parziale del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).</p> <p>Il contributo è corrisposto nella medesima misura stabilita, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dalla normativa vigente, che dispone l’importo massimo del contributo pari a 600 euro mensili per una durata massima di sei mesi. Resta fermo che ad ogni quota mensile di contributo consegue la riduzione di un mese della durata massima del congedo parentale.</p> <p>Rispetto agli anni precedenti, il beneficio è esteso anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, con criteri di accesso stabiliti da un apposito decreto da adottarsi entro 60 giorni.</p>
<p>PART-TIME LAVORATORI ANZIANI (comma 284)</p>	<p>Si introduce per il settore privato una specifica disciplina transitoria, relativa alla possibilità che il datore di lavoro ed il dipendente, avente determinati requisiti anagrafici e contributivi, concordino la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>Viene riconosciuta la copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione perduta e la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica della quota dei contributi a carico di quest’ultimo riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.</p> <p>La scelta del part-time non comporterà quindi nessuna penalizzazione sulla futura pensione.</p> <p>La nuova disciplina è riconosciuta a specifiche condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il dipendente titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato

	<p>deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (per i lavoratori: 66 anni e 7 mesi per il periodo 2016-2018; per le lavoratrici: 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018) e deve aver maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'accordo per la trasformazione del rapporto deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico; - la riduzione dell'orario di lavoro deve essere pari ad una misura compresa tra il 40% e il 60%. <p>Il riconoscimento del beneficio avviene da parte dell'Inps secondo modalità individuate da un apposito decreto da emanare entro il 1° marzo 2016.</p>
<p>ADEGUAMENTO PENSIONI (commi 287-288)</p>	<p>Al fine di <u>evitare l'applicazione di un'indicizzazione negativa delle pensioni</u> (essendo stato l'adeguamento per costo vita nel 2015 inferiore alle previsioni e perciò con un conguaglio negativo), si dispone che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall'Istat, non può essere inferiore a zero.</p>
<p>RISCATTO LAUREA (comma 298)</p>	<p>Si introduce la possibilità di cumulare (anche con riferimento a periodi antecedenti il 2016) <u>il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del corso legale di laurea.</u></p>
<p>DANNO BIOLOGICO (comma 303)</p>	<p>Con effetto dal 2016 e a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, <u>si rivalutano gli importi degli indennizzi per danno biologico erogati dall'INAIL</u> sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai intervenuti rispetto all'anno precedente.</p> <p>Tali incrementi si aggiungono a quelli già disposti in passato da altre disposizioni normative.</p>
<p>AMMORTIZZ. SOCIALI (commi 304-310)</p>	<p>Viene disposto per il 2016 il <u>rifinanziamento di 250 milioni euro per gli ammortizzatori sociali in deroga.</u></p> <p>Per i <u>contratti di solidarietà di tipo "B"</u> (aziende artigiane) stipulati entro il 14/10/2015 è ripristinata l'integrazione salariale per tutta la loro durata. Per quelli invece stipulati in data successiva, la relativa durata è riconosciuta fino al 31/12/2016.</p> <p>Si estende anche ai lavoratori in mobilità (e non solo quindi a quelli in cassa integrazione) la possibilità di essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per <u>lavori di pubblica utilità.</u></p> <p>Si dispone che il rispetto del requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione della Cigo-cassa integrazione ordinaria) è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori, e non più soltanto in quello industriale come previsto attualmente.</p> <p>Viene <u>prorogato a tutto il 2016 l'istituto dell'indennità di disoccupazione per il titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).</u></p>

ENTI LOCALI

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (commi 17-20, 24)

Si prevede l'incremento del Fondo di solidarietà comunale per **compensare integralmente ai Comuni il minor gettito IMU e TASI** conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e i terreni agricoli, per un importo pari a 3,767 miliardi di euro.

Sono inoltre stabiliti nuovi termini per l'emanazione dei decreti di riparto del Fondo: il 30 aprile 2016 per l'anno 2016 e il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi.

Si interviene sulle **modalità di ripartizione della quota del Fondo da distribuire ai Comuni secondo logiche di tipo perequativo**, prevedendo di aumentare progressivamente negli anni la percentuale del Fondo di solidarietà comunale che viene annualmente accantonata per essere redistribuita tra i Comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Tale quota, attualmente stabilita nel 20%, viene portata al 30% per l'anno 2016, al 40% per l'anno 2017 e al 55% per l'anno 2018.

Si assicura l'accantonamento di una quota del Fondo di solidarietà comunale pari a 80 milioni di euro dal 2016 da ripartire **tra i Comuni che avevano stabilito un'aliquota Tasi sull'abitazione principale inferiore all'aliquota base**, al fine di garantire a ciascuno di questi Comuni l'equivalente del gettito stimato ad aliquota base.

Viene **rifinanziato per 390 milioni di euro il fondo compensativo Imu/Tasi**, somma da non considerare per i Comuni tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio.

Si attribuisce ai Comuni un **contributo annuo di 155 milioni di euro come compensazione del minor gettito derivante dalle norme sull'accatastamento degli immobili cat. D ed E.**

PAREGGIO DI BILANCIO ENTI LOCALI (ABROGAZIONE PATTO DI STABILITA') (commi 707-713, 716, 728-732)

Dal 2016 sono **abrogate tutte le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali**. Restano fermi gli adempimenti relativi al monitoraggio, alla certificazione e all'applicazione delle sanzioni riferiti al patto di stabilità 2015.

Si introduce invece il principio del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni, inteso come il saldo non negativo, in soli termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai Tit. 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal d.lgs. 118/2011.

Le spese finali sono quelle ascrivibili ai Tit. 1, 2 e 3 dello stesso schema di bilancio.

Per l'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali è considerato anche il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota derivante dal ricorso all'indebitamento.

Per l'anno 2016 sono escluse dal saldo:

- le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati utilizzando l'avanzo di amministrazione e risorse rivenienti dal ricorso al debito. Tale esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni euro. Gli spazi finanziari sono attribuiti in base alle seguenti priorità:

	<p>a) spese dei Comuni per edilizia scolastica a seguito art. 48 d.l. 66/2014; spese di Province e città metropolitane per edilizia scolastica a seguito art. 1, comma 467, legge 190/2014; spese dei Comuni per compartecipazione mutui Bei per edilizia scolastica;</p> <p>b) spese sostenute dagli enti locali con propri stanziamenti di bilancio o con mutui per edilizia scolastica a seguito art. 10 d.l. 104/2013;</p> <p>c) spese per edilizia scolastica sostenute dai Comuni.</p> <p>Gli enti locali devono comunicare entro il 1° marzo alla Struttura di missione della Presidenza del Consiglio gli spazi finanziari di cui necessitano. Con apposito decreto saranno individuati i beneficiari;</p> <p>- le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati con avanzo di amministrazione e con risorse provenienti dal ricorso al debito, nel limite massimo di 20 milioni di euro.</p> <p>Si prevedono <u>misure di flessibilità</u> della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali) <u>per spese per investimenti</u>.</p> <p>Si consente quindi alle Regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo, per permettere esclusivamente un aumento della spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale. Alle Regioni è attribuito il compito di definire i criteri di virtuosità e le modalità operative per garantire misure di flessibilità.</p> <p>Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.</p> <p>Nei confronti degli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuto, nel biennio successivo, un miglioramento del saldo pari al valore degli spazi ceduti (e, viceversa, un peggioramento per gli enti locali che invece acquisiscono spazi finanziari)</p> <p>Si consente altresì ai Comuni che prevedono un differenziale negativo del saldo, di richiedere al Ministero dell'economia, per la parte di quota non completamente soddisfatta dalla solidarietà regionale, ulteriori spazi finanziari per spese in conto capitale. In questo caso, nei confronti degli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuto, nel biennio successivo, un miglioramento del saldo pari alla metà del valore degli spazi ceduti (e, viceversa, un peggioramento per gli enti locali che acquisiscono spazi finanziari pari alla metà degli spazi acquisiti).</p>
<p>INCENTIVI PER UNIONI E FUSIONI (commi 17, 18, 229)</p>	<p>Viene resa permanente la destinazione di una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a <u>30 milioni di euro, ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni, e di una quota non inferiore a 30 milioni di euro ai Comuni istituiti a seguito di fusione.</u></p> <p><u>Si aumenta il contributo straordinario attualmente previsto per i Comuni che danno luogo alla fusione.</u> Attualmente, viene riconosciuto a tali Comuni un contributo commisurato al 20% dei trasferimenti erariali dell'anno 2010, per un importo comunque non superiore a 1,5 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con la nuova norma si dispone che dal 2016 il contributo sia innalzato dal 20% al 40% dei trasferimenti erariali 2010 e che il limite sia portato da 1,5 a 2 milioni di euro.</p>

	<p>I comuni costituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, sono <u>autorizzati ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa</u> relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.</p>
<p>TRIBUTI LOCALI (commi 26-28)</p>	<p>Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, viene <u>sospeso il potere delle Regioni e dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali locali</u>, rispetto ai livelli di aliquote deliberate per l'esercizio 2015.</p> <p>Il blocco non riguarda: la maggiorazione dell'aliquota Irap e dell'addizionale regionale Irpef per le regioni in situazione di disavanzo sanitario; la Tari (tassa sui rifiuti); gli enti locali in predissesto e dissesto.</p> <p><u>Limitatamente agli immobili non esentati</u>, i Comuni possono mantenere per l'anno 2016 la maggiorazione dell'aliquota Tasi dello 0,8 per mille. Viene richiesta però una espressa delibera del Consiglio comunale.</p> <p>Viene prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (cioè in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.</p> <p>E' inoltre differito al 2018 (anziché dal 2016) il termine a decorrere dal quale il Comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.</p> <p>L'invio da parte dei Comuni delle delibere su aliquote e detrazioni IMU e TASI, nonché dei regolamenti locali di tali imposte, viene stabilito <u>entro il termine perentorio del 14 ottobre</u> dello stesso anno.</p>
<p>PERSONALE ENTI LOCALI (comma 228-229, 234-236)</p>	<p>Per le regioni e gli enti locali si dispone la possibilità di procedere, per il triennio 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una <u>spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente</u>.</p> <p>Vengono comunque confermate le percentuali stabilite dalla normativa vigente (80% per il biennio 2016-2017 e 100% dal 2018), al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali.</p> <p>Si prevede inoltre che le regioni, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche che abbiano processi di mobilità in atto, possano assumere personale soltanto nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. A tale fine, la disposizione prevede che le regioni e gli enti locali rendano nota l'avvenuta ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale mobilità a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.M. 14 settembre 2015.</p> <p>Le <u>risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale</u>, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e, allo stesso tempo, sono automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.</p>

<p>CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI PUBBLICI (commi 498, 501-504, 512-516)</p>	<p>Si autorizzano tutti i Comuni (non solo quelli sopra i 10.000 abitanti come prevedono le norme attuali) a procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, anziché ricorrere alla centrale unica di committenza.</p> <p>Si inserisce un limite minimo di 1.000 euro per l'importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Quindi, per importi inferiori ai 1.000 euro, le amministrazioni potranno effettuare acquisti autonomi.</p> <p>Viene imposto l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip a tutte le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico.</p> <p>Si consente l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip anche alle attività di manutenzione.</p> <p>Si stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività tramite Consip o i soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza regionali. Per assicurare la funzionalità di tali soggetti aggregatori, le Regioni sono autorizzate ad assumere personale in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Viene limitata la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere ad approvvigionamenti autonomi ai soli casi in cui il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza funzionali ad assicurare la continuità della gestione.</p> <p>Si prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale predisponga il Piano triennale per l'informatica nella p.a. Tale Piano recherà, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi e individuerà beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.</p> <p>Alle amministrazioni pubbliche verranno proposte iniziative e misure volte al contenimento della spesa. L'obiettivo di risparmio posto per la fine del triennio 2016-2018 è pari al 50% rispetto alla spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale predisposto dall'Agenzia.</p>
<p>ANTICIPAZIONI TESORERIA (comma 738)</p>	<p>Viene prorogata dal 31/12/2015 al 31/12/2016 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali della p.a.</p>
<p>PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (comma 737)</p>	<p>Si consente ai Comuni, per gli anni 2016 e 2017, di utilizzare una quota pari al 100% dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche.</p>
<p>CICLOVIE TURISTICHE E "CAMMINI" (comma 640)</p>	<p>Sono destinati 17 milioni di euro per il 2016 e 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche (con priorità per i percorsi Verona-Firenze, Venezia-Torino, Caposele-Santa Maria di Leuca e Roma),</p>

	<p><u>di ciclostazioni e di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.</u></p> <p>E' inoltre destinata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la <u>progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati "cammini"</u>. I progetti saranno individuati con decreto del Ministero infrastrutture e trasporti.</p>
<p>RIQUALIFICAZIONE URBANA E PERIFERIE (commi 974-978)</p>	<p>Viene istituito per l'anno 2016 il <u>"Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia"</u>, con una dotazione di un Fondo di 500 milioni euro nel 2016.</p> <p>Il Programma sarà predisposto sulla base dei progetti inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità stabilite con apposito bando, approvato con decreto entro il 31 gennaio.</p>
<p>ACCORDI CON ANAS PER GESTIONE STRADE (comma 656)</p>	<p>Si autorizza l'ANAS a stipulare accordi con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire alla medesima società le funzioni relative a <u>progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.</u> Tali accordi (che dovranno essere pubblicati sui siti internet istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati) potranno essere siglati: previa intesa con il Ministero delle infrastrutture; fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro.</p>
<p>PROVINCE (commi 754-760, 764-772)</p>	<p>Alle Province è attribuito un contributo di 245 milioni di euro nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021, per il finanziamento delle spese di viabilità e edilizia scolastica.</p> <p>In considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla legge n. 56/2014, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analogamente a quanto già operato per il 2015, le province possono predisporre il bilancio di previsione per il solo anno 2016; - ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e quello destinato; - le Regioni possono svincolare i trasferimenti già attribuiti e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le province di applicare tali quote dell'avanzo al loro bilancio di previsione 2016; - le province possono rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui (anche quelle in scadenza nel 2016) che non siano stati trasferiti al Ministero; alle province è consentito di utilizzare gli eventuali risparmi derivanti dalla rinegoziazione; - si estende all'anno 2015 la disapplicazione delle sanzioni consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale previste dalla normativa vigente. Tale deroga è consentita al solo fine di favorire la ricollocazione del personale delle province presso regioni ed enti locali. <p>E' istituito per l'anno 2016 un Fondo presso il Ministero dell'Interno di 60 milioni di euro finalizzato - nelle more del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle Province - alla corresponsione del trattamento economico a tale personale, che sia in soprannumero e in attesa di collocazione.</p>

	<p>Di questo Fondo, il 66 % (ossia 39,6 milioni euro) è destinato alle Province che non riescano a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per il 2016. Tale stanziamento è ripartito – entro il 28/2/2016 – con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p> <p>La restante quota del 34 % (21,4 milioni di euro) concorre esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario delle amministrazioni pubbliche, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle Regioni e del trasferimento definitivo di tale personale.</p> <p>Si prevede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, la nomina di un Commissario, con il compito di assicurare nelle Regioni ancora inadempienti il completamento delle misure di attuazione del riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane e il conseguente trasferimento delle rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie secondo quanto previsto dalla legge n. 56/2014. Il completamento del trasferimento delle risorse deve avvenire entro il 30 giugno 2016.</p> <p>In mancanza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, le funzioni non fondamentali di Province e Città metropolitane si intendono attribuite alla Regione. Nelle Regioni che, pur avendo adottato in via definitiva la legge di riordino delle funzioni delle Province, non abbiano completato il trasferimento delle risorse, il Commissario adotta le decisioni d'intesa con il Presidente della Regione, secondo le modalità previste con legge regionale.</p> <p>Si precisa che, qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.</p> <p>Si dispone, in ulteriore aggiunta alle forme di mobilità già individuate, l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, per il biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza. Si precisa che le unità di personale in transito verso il Ministero della giustizia (pari a 4.031 persone) siano detratte dal complesso del personale soprannumerario degli enti di area vasta da porre in mobilità perché addetti a funzioni non fondamentali.</p>
<p>DIRITTO STUDIO ALUNNI DISABILI (comma 947)</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono <u>attribuite alle Regioni le funzioni relative all'assistenza e ai servizi di supporto del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio</u>, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni sono state già attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni.</p> <p>A tal fine, è autorizzata la spesa di 70 milioni euro per il 2016, da ripartire fra gli enti territoriali interessati con apposito decreto da emanare entro 30 giorni.</p>

<p>COMPENSI AMMINISTRATORI SOCIETA' CONTROLLATE (commi 672-676)</p>	<p>Si prevede che entro il 30 aprile 2016, con decreto del Ministro dell'economia, per le società direttamente o indirettamente controllate dalle altre amministrazioni pubbliche siano individuate fino a cinque fasce di classificazione sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il <u>limite massimo dei compensi per il trattamento economico annuo da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti</u>, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di 240 mila euro annui.</p> <p>Vengono inoltre stabiliti alcuni <u>obblighi di pubblicità e di informazione</u> per gli incarichi, le procedure di selezione ed i compensi relativi ai rapporti di consulenza e di collaborazione presso le società medesime, precisando che tali obblighi costituiscono condizione di efficacia per procedere al pagamento dei compensi stessi.</p>
--	---

SOCIALE

<p>LOTTA' ALLA POVERTA' (commi 386-388, 391-393, 399)</p>	<p>Viene istituito presso il Ministero del lavoro il <u>"Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale"</u>.</p> <p>Al Fondo sono assegnati 600 milioni euro per il 2016 e 1 miliardo euro a decorrere dal 2017, per garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione, adottato con cadenza triennale.</p> <p>Per il 2016, le risorse stanziare sono ripartite nei seguenti interventi, considerati priorità del Piano nazionale:</p> <p>a) 380 milioni di euro per <u>l'estensione della Carta acquisti SIA (Sostegno per l'inclusione attiva)</u> su tutto il territorio nazionale come misura di contrasto alla povertà. Sono previsti interventi prioritari per i nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili e tenendo conto della presenza al loro interno di donne in stato di gravidanza, con criteri da definire con apposito decreto da adottare entro 30 giorni;</p> <p>b) 220 milioni di euro all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa <u>all'assegno di disoccupazione – ASDI</u>.</p> <p>Per gli anni successivi al 2016, le risorse del Fondo sono destinate all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà - correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta - nonché alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.</p> <p>Viene inoltre istituita dal 2016 la <u>"Carta della famiglia"</u>, destinata alle famiglie con almeno 3 figli minori a carico. La carta è rilasciata dai comuni, secondo i criteri e le modalità stabiliti, sulla base dell'ISEE, con apposito decreto da emanare entro tre mesi. Essa consente sconti per l'acquisto di beni e di servizi ovvero riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano aderire all'iniziativa. La Carta è altresì funzionale alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione di biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per vari servizi.</p> <p>Viene altresì istituito un <u>"Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile"</u>, alimentato da versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie. Alle fondazioni</p>
--	---

	<p>è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, per un importo massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le relative modalità di intervento sono rinviate ad un protocollo d'intesa tra le fondazioni e il Governo.</p> <p>Viene incentivata la <u>donazione delle eccedenze alimentari agli indigenti</u>, con un innalzamento a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57) della soglia per l'obbligo di comunicazione preventiva in caso di donazione. Tale comunicazione è resa facoltativa, senza limiti di valore, nel caso in cui si tratti di beni facilmente deperibili.</p> <p>Viene inoltre rifinanziato per 2 milioni di euro nell'anno 2016 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 il <u>"Fondo per i programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti"</u>, che opera presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e con distribuzione affidata ad associazioni caritatevoli.</p>
<p>FONDI POLITICHE SOCIALI (commi 400-402, 405-407, 417)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>"Fondo per le non autosufficienze"</u>: viene incrementato di 150 milioni euro annui dal 2016. In questo modo il Fondo, le cui risorse erano state cancellate nel 2011 e ripristinate dal 2013, avrà una dotazione strutturale di 400 milioni euro all'anno. - <u>"Fondo per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari (Dopo di noi)"</u>: viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 90 milioni euro a decorrere dall'anno 2016; - <u>"Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico"</u>: viene istituito presso il Ministero della salute con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016; - Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento di <u>progetti per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave</u>; - <u>"Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani"</u>: sono destinati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani.
<p>CASE POPOLARI (comma 997)</p>	<p>Per sostenere chi ha bisogno e vive in condizioni di disagio abitativo, vengono resi disponibili 164 milioni euro per l'attuazione del <u>Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</u> e per la realizzazione di altri interventi in materia di edilizia sociale.</p>

SANITA'

<p>FINANZIAMENTO SSN (commi 409, 521-570)</p>	<p>Le risorse destinate a finanziare il Sistema Sanitario Nazionale <u>ammontano a 111 miliardi nel 2016</u> (+ 2 miliardi rispetto al 2014), con 800 milioni dedicati esclusivamente ai Livelli essenziali di assistenza (LEA) da aggiornare ogni anno.</p> <p>La Commissione nazionale per i LEA avrà il compito di valutare che la loro applicazione avvenga in tutte le Regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste.</p>
--	---

	<p>Per quanto riguarda <u>i farmaci e i trattamenti innovativi</u>, l'apposito Fondo – dotato di risorse pari a 500 milioni euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 – viene svincolato e reso indipendente rispetto al limite vigente della spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale.</p> <p>Viene disposta la <u>pubblicazione on-line dei bilanci</u> d'esercizio degli enti appartenenti al SSN.</p> <p>Viene introdotto l'obbligo di adozione e attuazione di un piano di rientro per aziende ospedaliere, ospedaliere-universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.</p> <p>Una quota del Fondo sanitario nazionale – 2 milioni euro per il 2017 e 4 milioni per il 2018 – è vincolata allo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche concernenti l'impiego di medicinali per <u>terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare</u>.</p>
--	--

SCUOLA E CULTURA

<p>FONDI FORMAZIONE (comma 230, 247-252, 254, 258, 261)</p>	<p>Vengono incrementate le risorse sui seguenti fondi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche</u>: + 23,5 milioni euro nel 2016; - <u>Fondo per il finanziamento ordinario delle università</u>: + 47 milioni euro per il 2016 e 50,5 milioni euro dal 2017, finalizzati all'assunzione di ricercatori nelle università; - <u>Fondo per il finanziamento ordinario delle università</u>: + 25 milioni euro nel 2016 e 30 milioni euro dal 2017, destinati ad aumentare la quota premiale; - <u>Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca</u>: + 8 milioni euro per il 2016 e 9,5 milioni euro dal 2017, finalizzato all'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca; - Al fine di aumentare il numero dei contratti di <u>formazione specialistica dei medici</u>: + 57 milioni euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020; - <u>Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari</u>: + 55 milioni euro per il 2016; - <u>Fondo acquisto libri di testo scuola dell'obbligo</u>: 10 milioni euro dal 2016. Si tratta di un nuovo Fondo finalizzato a sostenere le spese per l'acquisto di libri di testo e di altri materiali didattici, anche digitali, aggiuntivo rispetto alle risorse già destinate alla fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo e al comodato nella scuola superiore. Entro 90 giorni un decreto stabilirà le modalità applicative (compresa l'individuazione dei destinatari del contributo, sulla base dell'ISEE).
<p>SCUOLE INNOVATIVE (comma 717)</p>	<p>Sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro da parte di Inail per la realizzazione del progetto "Scuole innovative".</p>

<p>BORSE DI STUDIO ERSAMUS (comma 50)</p>	<p>Si prevedono <u>agevolazioni fiscali (IRAP, IRPEF) e contributive per le borse di studio per la mobilità internazionale erogate nel corso del programma Erasmus Plus.</u></p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quanto riguarda le università e le istituzioni che erogano le borse di studio, queste ultime sono escluse dalla base imponibile Irap; - per i percipienti, è prevista l'esenzione Irpef di tali borse; - per i soggetti titolari degli assegni è prevista l'iscrizione alla gestione separata Inps con contestuale applicazione dell'aliquota contributiva di riferimento.
<p>ART BONUS (commi 318-319)</p>	<p>Si rende strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d'imposta, dalla legge n. 106/2014 in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano <u>erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo</u> (cd. Art-bonus). La misura del credito d'imposta viene confermata al 65 per cento anche a decorrere dal 2016.</p>
<p>CARD CULTURA GIOVANI (comma 979-980)</p>	<p>Viene istituita per il 2016 una <u>Card cultura per i giovani</u>, con una autorizzazione di spesa di 290 milioni euro.</p> <p>In particolare, si prevede che a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE che risiedono in Italia e che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che può essere <u>utilizzata per ingressi a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, musei, mostre, spettacoli dal vivo, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per l'acquisto di libri.</u></p> <p>I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, sono definiti con decreto da emanare entro 30 giorni.</p> <p>Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell'ISEE.</p>
<p>CREDITO DI IMPOSTA STRUMENTI MUSICALI (comma 984)</p>	<p>Si istituisce per l'anno 2016 un credito d'imposta al fine di attribuire <u>agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo.</u></p> <p>Il credito d'imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista. È previsto un limite complessivo di 15 milioni. Si demanda ad un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative della norma.</p>
<p>2 PER MILLE ASSOCIAZIONI CULTURALI (comma 985)</p>	<p>Si prevede che per il 2016, con riferimento al periodo di imposta 2015, <u>i contribuenti possano destinare il 2 per mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale</u> iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, saranno stabiliti con apposito decreto.</p>

DIFESA E SICUREZZA

RISORSE PER DIFESA E SICUREZZA (commi 965-969)

Un miliardo di euro viene destinato nel settore difesa e sicurezza, tra cui in particolare:

- per il 2016 vengono stanziati 150 milioni euro per la cyber security, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica, con un'attenzione speciale alla prevenzione e al contrasto dei crimini di matrice terroristica nazionale e internazionale e al rafforzamento della formazione della polizia postale e delle comunicazioni;
- 50 milioni euro sono destinati nel 2016 all'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di difesa e sicurezza;
- Viene istituito un apposito Fondo di 245 milioni euro nel 2016 per sostenere interventi straordinari per la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica;
- 15 milioni euro sono destinati ad investimenti per accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali.

Al personale dei Corpi di polizia, Vigili del Fuoco e Forze Armate – esclusi i livelli dirigenziali – è attribuito il **bonus di 80 euro al mese**.

GIOCO D'AZZARDO

GIOCO D'AZZARDO (commi 918-946)

Vengono introdotte alcune importanti disposizioni in materia di giochi. In particolare:

- entro il 30 aprile 2016 la Conferenza unificata Stato Regioni ed enti locali deve definire le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori;
- è vietata la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati individuati con decreto ministeriale, delle lotterie nazionali e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, della sanità e dell'assistenza;
- sono previste campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo;
- nel 2016 il rilascio del nulla osta per le newslot è consentito solo in sostituzione di apparecchi già esistenti; si preclude pertanto l'ammissione di apparecchi aggiuntivi. A partire dal 2017 si prevede una riduzione del 30 per cento delle newslot rispetto agli apparecchi attivi al 31 luglio 2015; si prevede inoltre il passaggio entro il 2019 ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto;
- presso il Ministero della salute è istituito il "Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP", con un dotazione di 50 milioni euro dal 2016, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e

	<p>riabilitazione delle persone affette da tale patologia. I criteri per la ripartizione delle risorse alle Regioni saranno definiti con apposito decreto entro 60 giorni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene innalzato il Prelievo erariale unico (PREU) sulle newslot e videolottery, che passa dal 15 al 17,5%; contemporaneamente si riduce la percentuale minima destinata alle vincite, dal 74 al 70%; - si individua una procedura per accertare la stabile organizzazione in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati, da assoggettare ad una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25%; - si introduce una nuova sanzione amministrativa, da applicare al titolare dell'esercizio e al proprietario dell'apparecchio, di 20 mila euro in caso di violazione della norma che vieta l'installazione negli esercizi pubblici dei c.d. totem; la sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, si applica anche nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali connessi via web; - dal 2016 scatta la tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza (20 per cento), per le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche. Dal 2017 la tassazione sul margine si applicherà anche per il Bingo a distanza (20 per cento).
--	--

CIRCOLAZIONE CONTANTE

<p>LIMITE CONTANTE (commi 898-899, 902-904))</p>	<p>Viene innalzato <u>da 1.000 a 3.000 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante</u> o di libretti di deposito bancari o postali al portatore. Per il servizio di rimessa (money transfer) la soglia è invece fissata in 1.000 euro.</p> <p>Si mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti superiori a 1.000 euro esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici.</p>
<p>PAGAMENTI ELETTRONICI (commi 900-901)</p>	<p>Viene esteso <u>l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito</u>, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto .</p> <p>Dal 1° luglio 2016 si estende l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.</p>